

Consorzio di Bonifica della Basilicata

(L.R. Basilicata 11 gennaio 2017, n.1)

MATERA

Regolamento

per la costituzione e ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche ed amministrative del personale dipendente appartenente alla Platea Unica, comandato, distaccato e/o assegnato temporaneamente per i lavori, servizi e forniture del settore forestazione delegati dalla Regione Basilicata

(D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 113 e ss.mm.ii.)

(D.G.R. N. 948 del 20.09.2018)

(D.G.R. N. 328 del 29.05.2019)

(D.G.R. N. 349 del 27.05.2020)



L'Amministratore Unico
Avv. Giuseppe Musacchio

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Giuseppe Musacchio", written over the printed name.

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA

-Settore Forestazione-

Via Annunziatella, 64

75100 MATERA

C.F. 93060620775

INDICE

Art.	Descrizione
1	Costituzione, quantificazione e ripartizione del fondo incentivante ex art. 113 -comma 2- D.Lgs. 50/2016
2	Fondo per l'innovazione
3	Personale destinatario del fondo
4	Ripartizione e liquidazione del fondo
5	Decurtazioni dell'incentivo e procedimenti disciplinari
6	Onere per l'iscrizione professionale
7	Assicurazioni
8	Clausola di esclusività
9	Norma di rinvio
10	Interpretazione autentica
11	Entrata in vigore e forme di pubblicità



ART. 1

COSTITUZIONE-QUANTIFICAZIONE-RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE EX ART. 113, c. 2, D.LGS. 50/2016

1. La D.G.R. n. 328 del 29.05.2019 di approvazione del Piano Operativo Annuale 2019 (P.O.A.), quale strumento attuativo delle “Linee programmatiche del settore forestale per il decennio 2013/2022”, ha stabilito -al paragrafo 4.8- le spese ammissibili per l’esecuzione dei lavori nell’ambito delle risorse finanziarie delegate per le attività del Settore Forestazione di cui alla L.R. 42/1998 e, tra le altre, gli “2. *Incentivi per la progettazione e direzione lavori, secondo quanto stabilito dall’art. 113 del d.lgs. 50/2016, in misura non superiore al 2% in funzione dell’importo e in relazione alla complessità dei lavori/opere*”, quanto la D.G.R. n. 948 del 20.09.2018 con la quale è stato approvato il Bando Annualità 2018 - Enti pubblici - relativo alla Sottomisura 8.5 “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”, predisposto dal Responsabile della Misura 8.5. PSR Basilicata 2014-2020 e pubblicata sul BUR n. 40 del 01.10.2018, nonché la D.G.R. n. 349 del 27.05.2020 di approvazione del Piano Operativo Annuale 2020, che al paragrafo 4.8/punto 2) ha previsto, tra le spese ammissibili per l’esecuzione dei lavori di forestazione, gli “2. *Incentivi secondo quanto stabilito dall’art. 113 del d.lgs. 50/2016, in misura non superiore all’1% in funzione dell’importo e in relazione alla complessità dei lavori/opere*”.
2. Il fondo di cui all’articolo 113 -comma 2- del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è costituito ed alimentato da una somma **massima** pari al **2%**, dell’importo complessivo dei lavori di forestazione, al lordo degli oneri a carico dell’Ente ossia oneri previdenziali ed assistenziali, IRAP, ecc., nonché di ciascun servizio o fornitura.
3. **L’80%** (ottanta per cento) del fondo come sopra computato, (pari **all’1,60%** ovvero lo **0,80%** dell’importo dei lavori, servizi e forniture) costituisce fondo incentivante ed è ripartito esclusivamente tra il personale dipendente o distaccato direttamente coinvolto con le modalità specificate nel presente regolamento.
4. **Il 20%** (venti per cento) del fondo come sopra computato, (pari **all’0,40%** ovvero lo **0,20%** dell’importo dei lavori, servizi e forniture) costituisce fondo per l’innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all’art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, come riportati al successivo articolo 2.
5. L’importo per essere riconosciuto deve risultare inserito nel quadro economico del progetto generale/stralci funzionali degli interventi di forestazione, del servizio o della fornitura.
6. I soggetti beneficiari dell’incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub-procedimento o attività.
7. Dall’incentivo è escluso il personale con qualifica dirigenziale.



8. Qualora si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna (previo interpello interno ed ove ammissibile dalle direttive regionali), il compenso per la prestazione resa dal collaboratore esterno determina la corrispondente riduzione/esclusione del compenso al personale interno.
9. Il fondo incentivante disciplinato dal presente regolamento è ripartito sulla base delle modalità e dei criteri previsti nello stesso tra i dipendenti di questa Amministrazione formalmente incaricati ed investiti delle attività incentivate dal comma 3 del citato articolo 113 del D.lgs. 50/2016 ovvero previste dalle DD.GG.RR. n. 948 del 20.09.2018 (PSR), n. 328 del 29.05.2019 e n. 349 del 27.05.2020, e successive, ai quali espressamente si estende.
10. Relativamente ai criteri di ripartizione del fondo di cui al precedente comma 2, i coefficienti dell'incentivo saranno -di norma- attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro sulla base delle seguenti percentuali:

PER LAVORI ED OPERE			
1. ATTIVITA' GENERALE	2. Quota	3. ATTIVITA' SPECIFICA	4. % rel.
VERIFICA PROGETTI	2	Attività di verifica preventiva e validazione del/i progetto/i (art. 26 del Codice)	2
FASE ESECUTIVA	79	Coordinatore sicurezza fase esecutiva	4
		Ufficio Direzione Lavori/D.L./D.O./I.C. Collaboratori tecnici e amministrativi	71
		Certificato regolare esecuzione	4
RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO	4	Responsabilità del Procedimento	4
COLLABORATORI RUP	15	Collaboratori tecnici e amministrativi	15
Totale	100		100

PER SERVIZI E FORNITURE			
1. ATTIVITA' GENERALE	2. Quota	3. ATTIVITA' SPECIFICA	4. % rel.
RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO	40	Responsabilità del Procedimento	40
COLLABORATORI RUP	60	Collaboratori tecnici e amministrativi	60
Totale	100		100



Nello specifico, beneficiano di quanto sopra:

- Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.). E' il Responsabile o il dipendente nominato ai sensi della vigente normativa cui è attribuita la competenza della singola procedura.
E' responsabile per le fasi:
 - della programmazione;
 - della validazione/verifica progetti;
 - dell'affidamento;
 - dell'esecuzione.
- Collaboratori: è il personale destinato a supporto del R.U.P. in quanto dotato di idonea professionalità necessaria a coadiuvarlo nello svolgimento dei compiti previsti dalla vigente normativa.
- Responsabile unità tecnica di verifica del progetto: dipendente tecnico responsabile della verifica dei progetti ai sensi dell'art. 26 del citato D.lgs. 50/2016, fatta salva la validazione di competenza del R.U.P. per le soglie di pertinenza.
- Direttore lavori/Direttore dell'esecuzione: dipendente individuato in base alla professionalità necessaria, preposto alla verifica della quantità dei lavori eseguiti e delle prestazioni caratterizzanti l'esecuzione dei contratti di servizi e forniture.
- Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione: dipendente tecnico munito di idoneo titolo di studio e di attestati di frequenza necessari in base alla vigente normativa.
- Collaudatore amministrativo: dipendente tecnico munito di idoneo titolo di studio e di adeguata professionalità.
- Collaudatore statico: dipendente tecnico munito di idoneo titolo di studio e dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

ART. 2

FONDO PER L'INNOVAZIONE

1. Il **20 per cento** delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato prioritariamente all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici, di implementazione delle banche dati per il miglioramento della efficienza informatica, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli, nonché per la fornitura di beni e servizi di qualunque tipologia a supporto delle attività di forestazione.



2. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione di corsi formazione specifica settoriale (forestazione), prioritariamente in materia di sicurezza sul lavoro ex D.Lgs. 81/2008, o per lo svolgimento di corsi di alta formazione nel settore dei contratti pubblici progettazione e direzione lavori, previa la sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e/o con gli organismi di formazione accreditati e/o con qualificata esperienza;
3. Il fondo per l'innovazione come sopra determinato viene computato su tutte le forme incentivanti a norma del presente regolamento, farà capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i lavori di forestazione, servizi e forniture.
3. Nella determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente articolo avranno la priorità le esigenze di innovazione del settore tecnico.

ART. 3

PERSONALE DESTINATARIO DELLA RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. Il personale destinatario della ripartizione del fondo è costituito esclusivamente da quello individuato dall'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dalle DD.GG.RR. n. 948 del 20.09.2018 (PSR), n. 328 del 29.05.2019 e n. 349 del 27.05.2020 e successive ovvero tanto quello tecnico-amministrativo (impiegati) appartenente alla Platea Unica del settore idraulico-forestale ex L.R. 42/1998 quanto i dipendenti di altri Enti e/o funzionari regionali assegnati temporaneamente, distaccati e/o comandati per le attività di forestazione, in relazione alla funzione che svolge nell'ambito del procedimento ed in rapporto alle attività specifiche indicate all'articolo 1.
2. Il responsabile del procedimento dei lavori e quello dei servizi e forniture, pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, fanno riferimento al Responsabile del Settore Forestazione, se persona diversa, ovvero al capo sezione affinché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati.
3. Il Responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
4. Il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza sarà escluso dalla ripartizione dell'incentivo ed è responsabile dei danni derivati al Consorzio, in conseguenza del suo comportamento negligente, fermo restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.



5. La quota dell'80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare esclusivamente l'attività del personale dipendente della platea unica, nonché quello assegnato temporaneamente, comandati o distaccati dalla Regione e/o da altri Enti, che svolgono le funzioni richieste dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché quelle della direzione lavori di cui alle DD.GG.RR. n. 948 del 20.09.2018 (PSR), n. 328 del 29.05.2019 e n. 349 del 27.05.2020 e successive.
6. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:
- responsabile unico del procedimento;
 - incaricati della verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
 - incaricati della direzione dei lavori/Ufficio Direzione Lavori;
 - incaricati della direzione dell'esecuzione;
 - incaricati del collaudo tecnico amministrativo, regolare esecuzione, collaudo statico;
 - collaboratori tecnici ed amministrativi dei suddetti soggetti.

ART. 4

RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. Il riparto del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile del Settore Forestazione in conformità agli atti adottati dall'Amministratore Unico, previo accertamento della rispondenza tra obiettivi e risultati, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente.
2. La ripartizione tra il personale individuato sarà oggetto di verifica tanto in corso d'opera che al termine della prestazione resa. Nel caso di significativa differenza tra la prestazione inizialmente attribuita e quella effettivamente resa dai singoli dipendenti si procederà all'adeguamento -in diminuzione- della percentuale dell'incentivo.
3. L'ammontare degli incentivi complessivamente corrisposti al singolo dipendente nell'arco dell'anno, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo come prescritto all'articolo 113 comma 4 del D.lgs. 50/2016 smi.
4. L'erogazione dell'incentivo viene effettuata secondo le seguenti fasi:
 - a) Dopo l'approvazione regionale dei singoli stralci degli interventi di forestazione, servizio e/o fornitura e limitatamente a quanto di volta in volta liquidato e trasferito dalla Regione Basilicata:
 - nella misura del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di verifica preventiva del progetto;
 - nella misura del 50% della quota complessiva corrispondente, per l'attività del R.U.P. e suoi collaboratori;
 - nella misura del 50% della quota complessiva corrispondente, per l'attività di Direzione dei Lavori ovvero Direzione dell'esecuzione del contratto e di collaudo;



b) Approvazione dello stato finale e dei collaudi/regolare esecuzione:

- La restante quota del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività della Direzione dei Lavori ovvero Direzione dell'esecuzione del contratto e di collaudo;
- La restante quota del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di verifica preventiva del progetto;
- La restante quota del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del R.U.P. e suoi collaboratori;

c) Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b) i compensi saranno erogati in unica soluzione, nella misura del 100% per tutte le attività espletate.

ART. 5

DECURTAZIONI DELL'INCENTIVO E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. 50/2016 è così graduata:

Lavori/Servizi/Forniture	Misura
da euro 4.001 alle soglie di cui all'art 35 del d lgs 50/2016	percentuale max del 2%
per importi superiori alle soglie comunitarie di cui all'art 35 del d lgs 50/2016	percentuale max del 0,5 %

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, terzo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si stabilisce che l'incentivo previsto ai sensi del presente regolamento verrà ridotto nei seguenti casi:
A) Incremento di costo dei lavori, servizi e forniture;
B) Incremento dei tempi di esecuzione dei lavori, servizi e forniture, nonché per i ritardi delle singole fasi afferenti la redazione dei progetti, degli stati di avanzamento lavori e degli stati finali.
2. La riduzione dell'incentivo verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche ai quali siano ascrivibili i ritardi dei tempi di esecuzione delle stesse o gli incrementi di costo dei lavori, servizi e forniture.
3. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, nonché i ritardi delle singole fasi afferenti la redazione dei progetti, degli stati di avanzamento lavori e degli stati finali, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.
4. La riduzione dell'incentivo sarà effettuata come segue:

$$I_r = I_t - ((I_t/t)*r) + (I_t/K)*\Delta k)$$

Dove:



Ir = Incentivo ridotto (sino all'azzeramento – Ir sempre ≥ 0)

It = Incentivo totale dovuto

t = termine lavori/servizio/fornitura

r = ritardo colpevole

K = costo dell'opera

Δk = differenza di costo in aumento

5. Non costituiranno motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:

- a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà del Consorzio di Bonifica, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
- c) ritardi imputabili esclusivamente alla ditta soggetti a penale per ritardo (servizi e/o forniture).

6. Oltre alle decurtazioni dell'incentivo come disciplinate, i dipendenti responsabili delle attività specifiche, ai quali siano ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dei lavori, servizi e forniture, saranno oggetto di contestazione/procedimento disciplinare ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e dell'art. 25 - Norme in materia disciplinare - del CCNL del 07.12.2010, per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraia, ovvero della Convenzione Rep. 667 del 06.08.2018 regolante i rapporti per il personale regionale distaccato presso il Consorzio di Bonifica ovvero del CCNL del 21.05.2018 relativo al personale del comparto Funzioni Locali ove comandato od assegnato temporaneamente al settore forestazione.

ART. 6

ONERE PER L'ISCRIZIONE PROFESSIONALE

1. Nei limiti consentiti dalla legge, a decorrere dall'annualità 2019 il Consorzio di Bonifica provvede al rimborso delle spese per l'iscrizione agli albi professionali dei tecnici effettivamente incaricati della progettazione, direzione lavori, sicurezza e delle altre figure professionali dietro presentazione di copia del versamento.
2. Il rimborso è ammesso soltanto nel caso in cui l'attività professionale sia prestata esclusivamente in favore del Consorzio di Bonifica.

ART. 7

ASSICURAZIONI

1. Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto espressamente previsto dall'Art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 che, al comma 4, stabilisce che “sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze



assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione”.

2. Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo verranno imputati al progetto di forestazione.

ART. 8

CLAUSOLA DI ESCLUSIVITA'

1. Il presente Regolamento si applica esclusivamente ai singoli progetti di forestazione delegati e finanziati a qualunque titolo dalla Regione Basilicata e nei limiti in cui la stessa espressamente finanzia il fondo in questione.

ART. 9

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia, in quanto compatibili, ovvero le disposizioni contenute nelle delibere regionali di delega della funzione in materia di forestazione.

ART.10

INTERPRETAZIONE AUTENTICA

1. L'interpretazione autentica del presente regolamento compete all'Amministratore Unico.
2. Sono legittimati a chiedere l'interpretazione autentica i soggetti che hanno sottoscritto l'accordo e/o quelli destinatari.

ART. 11

ENTRATA IN VIGORE E FORME DI PUBBLICITÀ

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione.
2. Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione all'albo pretorio dell'ente.



L'Amministratore Unico
Avv. Giuseppe MUSACCHIO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giuseppe Musacchio", written over the printed name.